

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)

Modifica del 17 marzo 2010

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 29 novembre 1976¹ sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità è modificato come segue:

N. 11 e 15

11 Mezzi ausiliari per ciechi e grandi invalidi della vista

...

11.02 Cani da guida per ciechi

Se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest'ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L'assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale con le scuole di addestramento di cani da guida.

Il sussidio per le spese per il cibo e il veterinario ammonta, rispettivamente, a 80 e a 30 franchi al mese. Se le spese annue per il veterinario superano i 360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.

15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente

...

15.10 Seggiolini speciali (reha) da bambino per l'auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto

la partecipazione alle spese per bambini fino a 12 anni compiuti e di altezza inferiore a 150 cm ammonta a 200 franchi.

¹ RS 831.232.51

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

17 marzo 2010

Dipartimento federale dell'interno:

Didier Burkhalter